

**LA LEVA DELLA RITENUTA DI ACCONTO**  
**QUALE SOLUZIONE PRATICABILE ALL'EVASIONE ED AD**  
**UN PIU' REGOLARE FLUSSO DELLE ENTRATE DELLO STATO**

Da tempo sono entrato nel convincimento che lo strumento della ritenuta di acconto possa essere la gamba mancante alla stabilità del sistema fiscale Italiano e su cui possa operare con efficacia la leva fiscale. Ora, per meglio comprendere l'intrinseca origine di questa osservazione, prima ancora di entrare nel tecnicismo a cui essa si riferisce, occorre qualche premessa.

È innegabile che il dipendente sia il maggiore contribuente dello Stato, nel momento in cui si vede decurtare alla fonte il dovuto all'erario su quanto percepito dal datore dei lavoro. Altrettanto meno dimostrabile, se non empiricamente, è il fatto che il medesimo cittadino sia il primo evasore, quando cerca di non chiedere all'artigiano chiamato per un servizio, di emettere la fattura, al fine di non pagare l'Iva. Come definire altrimenti che *evasione* la volontà di non pagare all'erario il 20% (21% dal recente passato) dovuto per la prestazione? Sorvolo poi sulla circostanza che vede sempre il medesimo cittadino come *evasore*, quando si rifiuta di pagare alcuna imposta, quando si trova ad eseguire il "secondo lavoro" e per questo diventa il primo lavoratore al *nero*. Attenzione, nessun partito preso verso il povero tartassato dipendente. Voglio qui solo dimostrare che nessuno è senza peccato, ma soprattutto che per questo, nessuno ha diritto a scagliare alcuna pietra.

Il vero problema della evasione è insito in due concomitanze, tutte tipicamente italiane, formatesi in particolar modo dal dopoguerra ad oggi: l'esagerata ed irrazionale pressione fiscale, per un verso e l'inclinazione culturale, a non volersi adeguare ad un principio di appartenenza comune *civis humanae*, per altro verso: quel senso dello Stato e di appartenenza ad esso, come espressione unitaria di un popolo, uno ed indivisibile, per il quale, da un lato, la contribuzione erariale è finalizzata alla società e quindi al medesimo cittadino contribuente e d'altro lato, l'uomo pubblico dovrebbe estraniarsi, quale mero servitore dello Stato, dall'interesse privato in atti d'ufficio.

Esaminiamo brevemente i due fenomeni:

- L'esagerata ed irrazionale pressione fiscale: sorvolo direttamente sull'ovvietà della esagerata misura della pressione fiscale. Ritengo più importante, in questa sede, soffermarmi sulla irrazionalità della pressione fiscale. Ebbene occorre premettere che il prelievo fiscale opera praticamente per cassa; dando l'erario, per assunta, l'identità della fase economica con quella finanziaria. Infatti, l'operatore commerciale deve corrispondere all'erario la quota di

sua spettanza, entro un termine ben preciso, indipendentemente dall'intervenuta conclusione della fase finanziaria della transazione. Dunque si verifica spesso la paradossale situazione che vede l'operatore commerciale obbligato ad anticipare all'erario la quota (di utile) ad esso spettante, in forma di tassazione, quando il primo ancora deve essere pagato della propria fornitura. In pratica, a dispetto di ogni principio civilistico, è come se un socio al 27,5% del Capitale Sociale, dovesse pretendere il proprio dividendo, entro l'anno successivo, indipendentemente se il patrimonio dell'impresa sia in grado o meno di onorare l'obbligo della distribuzione del dividendo. Ancora, occorre ulteriormente premettere che il sistema di tassazione diretta prevede, dal 1977 (L. 97/77), che il contribuente debba pagare, in corso di anno, le imposte dovute l'anno dopo, mediante anticipazione del loro acconto. Quindi, tornando alla analogia precedentemente descritta, è come se il socio al 27,5% del Capitale Sociale, pretendesse il pagamento del dividendo, in acconto in corso di anno, prima ancora che esso si sia manifestato. Tale situazione parossistica fa sì che, nel momento in cui il contribuente imprenditore va in utile per il primo anno, l'anno successivo, indipendentemente dal fatto che abbia o meno concluso la parte finanziaria delle transazioni realizzate l'anno precedente, deve corrispondere all'erario, sia il saldo per l'anno prima (27,5%), sia l'acconto per l'anno corrente. Tutto questo dando per assunta la continuità dei redditi nel tempo. Dunque, considerando che l'acconto previsto, con variazioni alterne negli anni, si attesta sostanzialmente intorno al 100% del saldo dovuto, il contribuente imprenditore, l'anno successivo a quello in cui va in utile la prima volta (per brevità espositiva escludiamo l'ipotesi di perdite da recuperare), deve corrispondere all'erario una quota doppia dei *dividendi* spettanti all'erario. Ebbene, in base a tale principio, considerando solo il caso dell'IRES, pari al 27,5% del reddito conseguito – ancorché non incassato –, il nostro contribuente tipo deve corrispondere il 55,00% dell'utile maturato, ancorché incamerato, entro l'anno successivo a quello in cui si è appunto maturato.

Il caso limite è quello che vede l'operatore commerciale che ha come cliente lo Stato che, per un verso, paga tre/quattro anni dopo aver usufruito dei servizi resi dal contribuente fornitore, mentre, per altro verso, pretende, entro l'anno successivo, il dividendo dell'utile maturato su dette forniture rese ed impagate, ... Il problema, in questi casi non è di evasione, ma di sopravvivenza dell'impresa.

- Il fenomeno della assenza del senso civico della nostra Società. Per quanto qui in esame ritengo si debba parlare piuttosto della *immaturità* della nostra società. Trattasi di una condizione che essa stessa, individuo per individuo, continua ad alimentare; nel convincimento di essere, ognuno, diverso e migliore degli altri; in una infantile, gelosa, competitività di confronto. Tutto il contrario del noto principio di massimo vantaggio che si trae dall'agire in *squadra*. Siamo sempre noi ad essere noti all'estero perché siamo quelli che cercano di scavalcare la fila con qualche espediente e questo la dice tutta su questa immaturità.

In breve, piaccia o meno, il contribuente italiano, escluso il *lavoratore dipendente*, ovviamente, dopo anni di continuo quanto inesorabile allontanamento del Parlamento dalla realtà sociale, pur di mantenere viva la sua impresa (comunque, quando non veste i panni del lavoratore dipendente), ha trovato e continua a cercare strade per ovviare alla insostenibile situazione finanziaria, generata dall'irrazionale prelievo fiscale, soprattutto in periodi di crisi economica; quale quella cronica cui è caduta l'Italia dagli anni settanta, quando, con l'attentato Mattei, si è voluta la sua sudditanza all'energia estera. In poche parole il cittadino italiano, quando non lavora come dipendente, è costretto all'evasione; intanto per sua estrazione culturale, maliziosamente protesa all'interesse soggettivo, ma anche perché surrettiziamente invitato da un esattore irrazionale e disattento alla sopravvivenza del suo sostenitore.

Occorreranno parecchie generazioni prima che il cittadino Italiano superi i danni generati dalle compagini politiche del dopoguerra.

Nel frattempo occorre provvedere con gli elementi a disposizione, prendendo atto dello stato di fatto evidenziato dalle sopra descritte "*filosofie*". Ebbene, visto il successo generato dal prelievo forzoso, compiuto mediante lo strumento della ritenuta di acconto, ritengo sia perfettamente possibile oggi risolvere alla radice il processo evasivo delle imposte dirette, mediante l'impiego di altrettanto mezzo, nelle transazioni commerciali; con i debiti correttivi ovviamente. Veniamo quindi al tecnicismo coevo alla osservazione iniziale.

Si tratta di applicare una ritenuta di acconto del 2% (due percento) su tutte le transazioni commerciali b2b, cioè tra operatori commerciali, di valore imponibile superiore ad €10.000,00, in fase iniziale, per poi prevedere, a regime, l'applicazione impositiva sulle transazioni da € 5.000,00 in su.

Così operando, si verificano alcuni fenomeni che vale la pena esaminare:

- 1) Per come ipotizzato, nella transazione commerciale tra residenti (sono ovviamente escluse dalla pratica le transazioni di importazione ed esportazione), l'acquirente pratica, analogamente a come avviene nelle prestazioni professionali, una trattenuta del 2% sull'imponibile dovuto al fornitore. La trattenuta è decisamente irrisoria e certamente non compromette il flusso finanziario del fornitore, necessario per l'esercizio della sua impresa;
- 2) La trattenuta ha valenza quale ritenuta di acconto sulle imposte IRES per le società di capitali e cooperative, ovvero quale acconto sull'imposta IRPEF, per le ditte individuali e le società di persone;
- 3) L'acquirente è obbligato a versare la somma trattenuta, all'erario, il 16 del mese successivo all'emissione della fattura; indipendentemente dalle diverse condizioni di pagamento previste tra le parti, rispetto alla rimessa diretta. Infatti, la trattenuta è praticata ai fini del pagamento delle imposte dirette, dovute per competenza. Invero, in questo senso,

l'intervenuto pagamento o meno delle forniture, contestualmente all'emissione della fattura, è ininfluenza per la determinazione del reddito dell'imprenditore.

- 4) Per canto suo, l'erario consegue *motu proprio*, un drenaggio fiscale, a carattere mensile, fondato sul flusso delle transazioni commerciali significative poste in essere dal Paese. Pratica che consente una maggiore regolarità dei flussi di cassa necessari per una corretta pianificazione delle spese di Stato. Solo esaminando il volume delle transazioni nazionali, si pensi al maggior flusso di gettito con carattere di continuità che sortirebbe a favore dello Stato.
- 5) Al termine dell'anno solare, l'acquirente:
  - a. Entro il 28 febbraio, trasmetterà al fornitore una certificazione del sostituto di imposta, secondo la procedura prevista dall'art. 25.bis, DPR 600/73.
  - b. Entro le scadenze canoniche previste, trasmetterà all'erario altrettanta attestazione certificativa, mediante la dichiarazione del sostituto di imposta.

In verità, solo in prima impressione tale attività potrebbe apparire complessa e di difficile realizzazione. Infatti la tecnologia informatica di oggi, che già consente attività manualmente impensabili, dovrà solo essere adeguatamente implementata per seguire la contabilizzazione delle partite individuali di versamento ai diversi fornitori.

- 6) Al termine dell'esercizio il fornitore si troverà versate imposte pari al 2% del volume di affari. Ora, se è vero, come è vero, che la prassi prevede, per l'operatore economico, un utile atteso del 10% del volume di affari; va da sé che l'operatore economico si trova imposte versate pari al 20% dell'utile di esercizio atteso. Con ciò, se il carico di imposta IRES è pari al 27,5% , il fornitore si troverà tasse pagate per il 20%, dovendo corrispondere all'erario, a saldo, la sola differenza del 7,5%. Altrettanto dicasi per l'acconto. Notoriamente l'acconto delle imposte è sostanzialmente pari al saldo dovuto.
- 7) Dunque, ipotizzando a regime l'impianto appena descritto, il contribuente, concluso il primo anno in cui dovesse chiudere in utile, si troverebbe a dover erogare all'erario, in sede di UNICO, una somma pari al 15,00% (7,5% + 7,5%) dell'utile maturato, e non più del 55,00% (27,5% a saldo + 27,5% in acconto) sopra indicato. Occorre poco per comprendere quanto sia più sostenibile la spesa di tale guisa, soprattutto in fase di start up delle imprese, ovvero quando si stanno riprendendo da una crisi economica, ancorché non abbiano completato il ciclo finanziario delle operazioni per le quali sia maturato il reddito da cui l'imposta dovuta.

Insomma la ritenuta sulle transazioni commerciali, equiparando sostanzialmente la posizione dell'impresa a quella del lavoratore dipendente – non ci si meraviglia dell'accostamento; esso solo apparentemente è assurdo e insostenibile: il primo a farlo è proprio l'erario, quando prevede l'obbligo del versamento dell'acconto di imposta sulla base

dell'assunto di una continuità dei redditi che l'impresa deve maturare nel tempo: in quel momento equipara di fatto le imprese al lavoratore dipendente, in tema di maturazione dei redditi, appunto – consente di distribuire nel tempo il prelievo dell'imposta dovuta sull'utile atteso dalle singole prestazioni, facendo sì che sia il cliente stesso a provvedere al pagamento delle imposte; svincolando l'imprenditore dalla insostenibile equiparazione del ciclo economico con quello finanziario; proprio invece, del lavoratore dipendente; appunto.

Ancora e non ultimo, l'esperienza professionale sul campo mi consente di affermare che, una volta acquisito il credito di imposta per le ritenute subite, l'imprenditore sarà il primo a richiedere di mandare in chiaro i propri utili. Infatti occorre tenere conto del fatto che l'imprenditore da anni vive il problema della necessità di capitalizzare la propria impresa, per le note questioni di affidabilità delle imprese affinché possano essere affidate dalle banche e/o dagli investitori.

Concluderei auspicando che il sistema volesse prendere in considerazione lo strumento della ritenuta di acconto sulle transazioni interne, sebbene in misura solo apparentemente irrilevante. Vedo lo strumento come la chiave risolutiva di un invadente rapporto erariale nel libero arbitrio dell'imprenditore, che ne condiziona pesantemente l'iniziativa; intanto sulle scelte imprenditoriali, e comunque nella regolarità dei flussi finanziari, portandolo, in molti casi suo malgrado, alla inevitabile scelta della evasione.

Roma 08/01/12

Marco Pinci